



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DEI 24 CFU NELLE DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE

Sommario

ART. 1: ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E FINALITÀ	2
ART. 2: COMITATO DI GESTIONE	2
ART. 3: ISCRIZIONE AL PERCORSO	3
ART. 4: ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE (AFS)	3
ART. 5: TASSE E CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE.....	4
ART. 6: PIANO DI STUDI STANDARD, PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO CFU E VALUTAZIONE PIANI DI STUDI INDIVIDUALI	6
ART. 7: CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO.....	7
ART. 8: RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE (AFS) NEI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ.....	7



ART. 1: ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E FINALITÀ

1.1.

Ai sensi del D.M. n. 616 del 10/08/2017, l'Università di Sassari istituisce e attiva il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito PF24) a partire dall'anno accademico 2017/18.

1.2.

Con l'attivazione del PF24, l'Università di Sassari garantisce la possibilità di soddisfare le richieste formative stabilite dall'articolo 5 commi 1b e 2b del D.L. 59/2017, attraverso gli insegnamenti ordinari e eventuali Attività Formative Specifiche (di seguito AFS) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche appositamente attivate di anno in anno e sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. n. 616/2017. In particolare, saranno comunque garantiti almeno 4 insegnamenti universitari o attività formative specifiche da 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei 4 ambiti disciplinari previsti dall'articolo 3 comma 3 del D.M. n. 616/2017.

1.3.

L'elenco delle AFS appositamente attivate e degli insegnamenti universitari offerti dall'Università di Sassari riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. n. 616/2017, sarà rinnovato per ogni anno accademico di attivazione del PF24 e pubblicato sulla pagina web uniss relativa alla formazione insegnanti in tempo utile per la presentazione delle domande di iscrizione al Percorso.

1.4.

Per ogni anno accademico il PF24 termina il 31 luglio.

ART. 2: COMITATO DI GESTIONE

2.1.

È istituito con decreto rettorale il Comitato di gestione del PF24 che sarà composto da almeno due docenti strutturati dell'Università di Sassari e un segretario didattico.

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

- la definizione del PF24 con l'elenco degli insegnamenti a priori riconosciuti coerenti, inclusa la determinazione delle AFS eventualmente da attivare e dei relativi responsabili;
- la valutazione dei piani di studio individuali – e in particolare l'eventuale riconoscimento di crediti formativi già acquisiti e l'ammissibilità nel piano di studi di insegnamenti ordinari previsti nell'offerta didattica dell'Università di Sassari diversi da quelli presenti nell'elenco all'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento – in base a quanto previsto dal D.M. 616/2017, ed in particolare la coerenza rispetto ai contenuti e agli obiettivi formativi previsti dagli allegati A e B del D.M. n. 616/2017.



ART. 3: ISCRIZIONE AL PERCORSO

3.1

Le iscrizioni al PF24 apriranno dal 10 settembre al 10 ottobre di ogni anno accademico, eccetto che per il primo anno di attivazione in cui le iscrizioni, per motivi organizzativi, saranno aperte dal 17 ottobre al 10 novembre 2017.

Per iscriversi è necessario effettuare on-line la domanda di immatricolazione al PF24, pagare le relative tasse e contributi previsti dall'art. 5, ed effettuare il riconoscimento di identità presso le strutture dell'Ateneo.

ART. 4: ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE (AFS)

4.1.

Ogni AFS è sviluppata coerentemente con gli obiettivi formativi e i contenuti previsti dagli allegati A e B del D.M. n. 616/2017.

4.2.

Ogni AFS è strutturata in 6 CFU indivisibili. Per ogni AFS è stabilita la corrispondenza di 5 ore di didattica frontale per credito formativo (dunque per ogni attività formativa saranno erogate 30 ore di didattica frontale). Non più di 12 CFU del Percorso potranno essere erogati in modalità telematica.

4.3.

Le lezioni delle AFS si potranno svolgere anche nei giorni prefestivi. La frequenza alle AFS non è obbligatoria.

4.4.

Ogni AFS prevede una prova finale, con votazione espressa in trentesimi, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti. La votazione minima, necessaria all'acquisizione dei CFU assegnati a ciascuna attività formativa, è pari al 60% della votazione massima conseguibile (18/30).

4.5.

Per ogni AFS sono previsti esclusivamente due appelli, il primo dei quali immediatamente successivo alla conclusione delle attività. I due appelli devono essere separati da almeno tre settimane. Il secondo appello dovrà comunque concludersi prima del 31 luglio dell'anno accademico di riferimento.

4.6.

Il corsista che non superi la prova entro i due appelli previsti non avrà riconosciuto alcun credito formativo e potrà eventualmente riconsiderare l'attività (se attivata) nell'anno accademico successivo, re-iscrivendosi al PF24 e pagando nuovamente l'iscrizione all'attività secondo quanto stabilito nell'articolo 5.



4.7.

Ad eccezione di coloro che alla data di iscrizione al PF24 risultino essere iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico, Corso di dottorato di ricerca o Scuola di specializzazione dell'Università di Sassari per il medesimo anno accademico del PF24, per sostenere la prova finale di una AFS sono condizioni necessarie:

- l'iscrizione regolare al PF24 dell'anno accademico corrispondente;
- il pagamento del contributo di iscrizione alla specifica AFS entro il 15 gennaio di ogni anno accademico.

ART. 5: TASSE E CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE

5.1.

La partecipazione ad ogni singola AFS prevede, oltre ai dovuti oneri erariali, il pagamento di un contributo unico di iscrizione.

5.2.

Ai fini della determinazione del contributo, in applicazione della legge 11 dicembre 2016, n.232, si tiene conto della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza individuata sulla base dell'ISEE (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89).

Il corsista deve richiedere all'INPS, CAF o altri soggetti autorizzati l'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare e, all'atto della compilazione on line della domanda di immatricolazione, deve autorizzare l'Ateneo affinché questi possa acquisire automaticamente i dati relativi alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dal sistema informativo ISEE gestito dall'INPS.

In caso di mancata compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), o in caso di mancata autorizzazione al recupero di tali dati, lo studente viene collocato automaticamente nella fascia di reddito massima e verrà attribuito il massimo importo del contributo unico di iscrizione.

5.3.

Fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta del corsista per esigenze individuali e le imposte erariali, l'iscrizione è gratuita per i corsisti con disabilità (riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%) e per coloro che, alla data di iscrizione al PF24 abbiano un'iscrizione attiva per l'anno accademico di riferimento del PF24, a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato di ricerca o Scuola di Specializzazione dell'Università di Sassari.



5.4.

Il contributo unico di iscrizione, per ogni singola AFS, è dovuto, in corrispondenza dell'ISEE del corsista, nella misura riportata in tabella.

Fascia valore ISEE	Importo del contributo di iscrizione
0 – 13.000	0
13.000,01 – 20.142,85	0.0175 * (ISEE – 13.000)
20142,86 e oltre	125,00

5.5.

Il corsista che chiede il riconoscimento di crediti formativi acquisiti in una precedente carriera universitaria dovrà versare un contributo per oneri amministrativi connessi proporzionato al numero di CFU riconosciuti, come da tabella seguente:

CFU riconosciuti	Importo dovuto
6	50,00 €
12	100,00 €
18	150,00 €
24	200,00 €

5.6.

Il pagamento degli importi relativi agli oneri erariali, al contributo di iscrizione e agli oneri amministrativi di riconoscimento CFU pregressi dovrà essere effettuato secondo le seguenti scadenze:

- **I rata**, bollo virtuale di 16,00 € da pagare entro il **15 novembre 2017**;
- **II rata**, contributo unico di iscrizione e/o contributo amministrativo per il riconoscimento CFU pregressi, da pagare entro il **15 gennaio 2018**.

Il pagamento delle tasse universitarie potrà essere effettuato tramite il **bollettino MAV**, scaricabile autonomamente dal menu tasse del Self studenti Uniss e pagabile presso qualsiasi istituto di credito. Il pagamento potrà altresì avvenire attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti dall'iniziativa PagoPA presso gli istituti aderenti. L'Università non invierà alcun bollettino al domicilio del corsista.

Nei casi espressamente indicati dagli uffici (es. residenti all'estero) è possibile effettuare i versamenti anche con bonifico bancario al conto corrente che verrà indicato dagli uffici.



ART. 6: PIANO DI STUDI STANDARD, PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO CFU E VALUTAZIONE PIANI DI STUDI INDIVIDUALI

6.1.

Il piano di studi *standard* conterrà attività formative per un totale di almeno 24 CFU, prevedendo almeno 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche.

6.2.

Per quanto riguarda l'ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, il piano di studi potrà prevedere l'inserimento di attività formative, diversificate a seconda della classe di concorso, in metodologie e tecnologie didattiche specifiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del D.M. n. 616/2017.

6.3.

All'atto dell'iscrizione al Percorso il corsista potrà richiedere:

- il riconoscimento di crediti formativi universitari pregressi. Sarà necessario indicare l'istituzione universitaria nella quale i CFU sono stati acquisiti, se sono stati acquisiti in forma telematica o meno, il programma dell'attività formativa corrispondente ai CFU. A questo proposito si precisa che: a) il numero di crediti pregressi riconoscibili presentati per ciascuna AFS deve essere in numero non inferiore ai CFU stabiliti al punto 4.2 del presente regolamento (6 CFU); b) i crediti pregressi presentati per il riconoscimento di una specifica AFS devono essere stati conseguiti mediante un unico esame relativo ad un'unica attività formativa.
- la possibilità di conseguire i CFU utili ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 7 tramite attività formative diverse da quelle incluse nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento, presenti nell'offerta formativa dell'ateneo per l'anno accademico di riferimento del PF24. Sarà necessario indicare la denominazione dell'attività formativa, il corso di studio nel quale è impartita, il relativo numero di CFU – che non potrà essere inferiore a 6 – e se è svolta in modalità telematica oppure no. A questo proposito si precisa che eventuali insegnamenti dell'Università di Sassari proposti per completare il piano di studi al di fuori delle AFS dovranno essere inseriti nella loro interezza e non in parte e che non potranno essere acquisiti più di 12 CFU in modalità telematica.

6.4.

In assenza di specifica richiesta di riconoscimento di CFU già acquisiti o di conseguimento di CFU attraverso attività formative diverse dalle Attività Formative Specifiche del PF24, il corsista è tenuto a seguire il piano di studi *standard* e potrà sostenere esclusivamente i relativi esami.

6.5.

I piani di studi che contengano la richiesta di riconoscimento di crediti pregressi o l'inserimento di attività formative differenti da quelle presenti nell'elenco all'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento dovranno essere approvati dal Comitato di gestione, che ne valuterà la coerenza, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. n. 616/2017. Il Comitato di



gestione approverà/non approverà, in tutto o in parte, la richiesta di cui al punto 6.3, entro un mese dalla sua presentazione.

6.6.

In caso di non approvazione totale o parziale della richiesta di variazione rispetto al piano di studi *standard*, il Comitato di gestione indicherà le attività formative presenti nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento da includere nel piano di studi affinché sia approvato.

ART. 7: CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

7.1.

Per ottenere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M. n. 616/2017, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel proprio piano di studi, *standard* o individuale, entro e non oltre il 31 luglio dell'anno accademico di iscrizione al PF24.

7.2.

Al conseguimento dei 24 CFU il corsista, pagati gli oneri erariali dovuti, otterrà la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M. n. 616/2017.

7.3.

Il corsista che non consegua entro il 31 luglio dell'anno accademico di iscrizione tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi, non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M. n. 616/17, ma soltanto la certificazione del completamento delle eventuali AFS di cui ha superato la prevista prova finale, e la carriera verrà chiusa per mancato completamento del percorso.

Per ottenere la certificazione presso l'Università di Sassari, il corsista potrà eventualmente, re-isciversi al PF24 nell'anno accademico successivo, pagando la quota d'iscrizione e l'importo stabilito dal presente Regolamento relativamente alle singole attività formative da completare.

ART. 8: RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE (AFS) NEI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ

8.1.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 616/2017, per gli studenti dei corsi di studio dell'Università di Sassari che si iscrivono per la prima volta al PF24 la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, a ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.



8.2.

Gli studenti dei corsi di studio dell'Università di Sassari che acquisiscono, tramite il superamento della relativa prova finale, i crediti di una o più AFS del PF24 possono chiederne il riconoscimento come crediti curriculari all'interno di un piano di studi, eventualmente individuale, per il proprio corso di studio. La richiesta dev'essere indirizzata al Consiglio di corso di studio, che valuterà se accoglierla in base alla coerenza con il progetto formativo.